



Operæ Life
ETS

Statuto

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione denominata **“OPERÆ LIFE” ETS** ai sensi dell'articolo 36 del Codice Civile, nonché dell'articolo 18 della Costituzione.

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica e, ispirandosi ai principi e agli insegnamenti evangelici, agisce ed opera in piena autonomia, nel rispetto delle libertà individuali e sulla base dei principi di democrazia e di partecipazione ed ha gli scopi indicati nel successivo articolo 3.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Trento, c.a.p. 38122 - Via Santa Croce n. 74.

Essa può, con delibera del Consiglio Direttivo, aprire sedi secondarie o amministrative in Italia. La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo purché nell'ambito del Comune di Trento.

Essa può inoltre aprire filiali o sedi secondarie all'estero con delibera dell'Assemblea dei soci.

Articolo 3 – SCOPO E FINALITÀ

L'Associazione, appartenente agli Enti del Terzo Settore, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Si considerano di interesse generale (art. 5, comma 1, Codice del Terzo Settore), se svolte in conformità alle norme particolari che

ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- h. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti

o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- j. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Nell'ambito di questi scopi generali, **l'Associazione persegue le seguenti finalità:**

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
2. interventi e prestazioni sanitarie;
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché interventi volti alla realizzazione di ambienti atti allo svolgimento di attività educative e di istruzione;
4. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
5. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
6. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti con l'obiettivo di contribuire a dare sollievo a situazioni di grave indigenza, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività

- di interesse generale a norma del presente articolo;
7. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e promozione e tutela dei diritti civili, umani e sociali;
 8. interventi umanitari all'estero, in particolare verso paesi extracomunitari, finalizzati alla promozione dell'istruzione, dell'assistenza sociale e sanitaria o alla realizzazione di strutture a ciò deputate;
 9. interventi in zone o verso situazioni, sia nazionali che estere, a favore dell'infanzia e dei minori genere in condizioni di grave disagio sociale, economico o culturale, con l'obiettivo di lottare contro le condizioni che tolgono ai bambini ed ai giovani il diritto ad una infanzia felice e la possibilità di progettare il futuro;

Per il perseguimento di tali finalità essa collabora con la famiglia, la scuola e tutte le Istituzioni deputate all'educazione. Collabora, in special modo, con le Istituzioni locali e con le Associazioni che perseguono scopi di promozione sociale e sanitaria, con particolare riguardo alle fasce infantili e giovanili.

Le modalità di funzionamento, l'organizzazione del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno oggetto di un eventuale regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

Articolo 5 – PATRIMONIO ed ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione può essere costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata o non vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative ordinarie e straordinarie;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) proventi, lasciti e donazioni;
- e) attività marginali finalizzate alla raccolta di fondi;
- f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti (che non siano destinati per espressa volontà del disponente ad incremento del patrimonio dell'Associazione) potranno essere accettate dal Consiglio Direttivo, senza delibera assembleare, necessaria, invece, per il caso in cui detti beni incrementino il patrimonio.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve (comunque denominate) a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

CAPITOLO II

SOCI

Articolo 6 - SOCI

a) Associati

L'Associazione è validamente costituita con l'adesione di almeno 7 soci.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sono soci dell'Associazione:

- a) i soci fondatori;
- b) i soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla seduta costitutiva dell'Associazione, che operano secondo i principi sanciti nel presente statuto per il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono soci ordinari coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo e che si impegnino ad operare secondo le modalità e nei limiti indicati nelle norme statutarie e regolamentari.

Possono essere soci ordinari sia le persone fisiche che gli Enti, le Organizzazioni ed i vari Organismi e le persone giuridiche nella persona dei loro legali rappresentanti.

Gli Enti, per diventare soci, dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale delibererà in merito alla accettazione.

b) Modalità di associazione

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta, anche a mezzo di posta elettronica, o consegna a mano al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. La domanda si intende regolarmente accolta con l'accettazione della quota sociale.

c) Diritti e doveri degli Associati

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la Sede Amministrativa entro un mese dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire alla presenza di un componente del Consiglio Direttivo.

I soci fondatori ed i soci ordinari hanno elettorato sia attivo che passivo, hanno diritto a partecipare alle attività associative ed hanno diritto ad usufruire dei servizi associativi.

Tutti i soci devono osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti e devono contribuire al sostegno finanziario dell'Associazione, provvedendo, entro la data di convocazione dell'Assemblea annuale dei Soci di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno corrente, versando la quota sociale.

È esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

Articolo 7 – DECADENZA DALLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio viene a cessare con delibera del Consiglio Direttivo:

- per dimissioni;
- per la perdita di uno dei requisiti in base al quale è avvenuta l'ammissione;
- per decesso;
- per espulsione nel caso di azioni contrarie o comunque lesive delle finalità della Associazione;
- per morosità – previa diffida – in caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di almeno 60 giorni dalla data di notifica della diffida stessa.

L'esclusione avviene con delibera motivata del Consiglio Direttivo da notificarsi al socio.

Questi ha diritto di presentare ricorso entro 30 giorni dalla data della notifica all'Organo di Controllo, se costituito, ovvero al Consiglio Direttivo, il quale decide in via definitiva.

CAPITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 8 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se previsto

Le relative cariche sono gratuite.

Articolo 9 – ASSEMBLEA

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; ad esse partecipano tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca l'Organo di Controllo, quando previsto, incaricato della verifica dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Le Assemblee dei soci sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, che ne assume la Presidenza o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione, anche a mezzo posta elettronica, fatta pervenire ai soci almeno otto giorni prima della data della riunione e mediante affissione presso la sede legale per il medesimo periodo. L'avviso di convocazione specifica gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione. L'Assemblea deve inoltre essere obbligatoriamente convocata dal Presidente su richiesta di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno entro i primi quattro mesi successivi al termine dell'esercizio, per approvare il bilancio consuntivo.

Essa stabilisce inoltre le direttive generali dell'attività che l'Associazione dovrà svolgere e si pronunzia su tutti gli argomenti proposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria provvede, ogni tre anni, ad eleggere i componenti il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, se previsto.

Articolo 10 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Partecipano all'Assemblea con diritto di voto i soci che, alla data della seduta, risultano in regola con il pagamento della quota associativa, iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci.

Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto. Se l'Associazione

ne dovesse avere più sedi secondarie sparse nel territorio nazionale, i soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo.

Sono consentite al massimo due deleghe.

Non è consentito il voto per corrispondenza.

Le votazioni dell'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali sono fatte a scrutinio segreto, fatta salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 11 – VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno metà dei soci, presenti o rappresentati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea delibera sugli argomenti all'Ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi.

Articolo 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'Assemblea elegge, volta per volta, il Segretario. Questi provvede alla redazione del verbale della riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le votazioni avvengono:

- per alzata di mano;
- per chiamata nominale;
- per scrutinio segreto quando la votazione riguardi le cariche sociali, ovvero quando la maggioranza dell'Assemblea ne ravvisi la necessità.

Articolo 13 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, VALIDITÀ E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'Assemblea Straordinaria si riunisce in sessione straordinaria per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, allo scioglimento ed alla liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci (presenti o rappresentati).
- in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà + 1 dei Soci (presenti o rappresentati)

L'Assemblea elegge, volta per volta, il Segretario. Questi provvede alla redazione del verbale della riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per chiamata nominale.

Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

I componenti del Consiglio Direttivo possono astenersi dal votare quando si delibera sul rendiconto, e devono, invece, astenersi su questioni inerenti alla loro responsabilità.

Entro i termini di legge di ciascun anno, il Consiglio Direttivo approva la bozza di Bilancio di esercizio formato dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, da sottoporre all'Assemblea.

Articolo 15 – COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 12 (dodici) membri eletti dall'Assemblea con

votazione segreta salvo decisione dell'Assemblea di procedere a votazione palese. Il numero dei membri da eleggere è fissato di volta in volta dall'Assemblea prima di procedere alla votazione. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente ed un Vice Presidente.

Articolo 16 – DURATA CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta ogni anno nonché su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, mediante comunicazione scritta, anche a messo posta elettronica, inviata di norma almeno cinque giorni prima della data fissata.

Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente se la votazione è palese, in caso contrario la parità comporta il rigetto della proposta.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti.

Qualora nel corso del triennio si registrasse una vacanza, per qualsiasi causa, nel numero dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvederà alla surroga cooptando in sostituzione il primo dei non eletti. In mancanza di quest'ultimo vi provvederà l'Assemblea all'uopo convocata.

Articolo 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo tratta e delibera su tutte le materie non riservate espressamente all'Assemblea.

In particolare:

- delibera in merito all'ammissione di nuovi soci;
- determina la misura della quota associativa annua dei soci;
- disciplina l'attività dell'Associazione mediante un eventuale regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea dei Soci;
- predispone ed approva il bilancio annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea nei termini di legge;
- delibera circa lo svolgimento e l'esecuzione dell'attività dell'Associazione nei limiti dello Statuto Sociale e delle delibere assembleari.

Articolo 18 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente, provvede, inoltre, alla gestione degli affari correnti della Associazione, in conformità con i limiti ed i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo, delegando, se del caso, un altro componente il Comitato stesso.

E' facoltà del Presidente nominare il Direttore dell'Associazione nonché il Segretario.

Articolo 19 – ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione sarà affidata allo stesso, che sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea e durerà in carica tre anni. I Componenti possono essere rieletti.

L'Organo di Controllo verifica l'amministrazione dell'Associazione e la regolare tenuta della contabilità.

CAPITOLO IV

FUNZIONAMENTO E SCIoglIMENTO

Articolo 20

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte o consentite per legge e comunque nel rispetto della legge 117/2017.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo deve trasmettere all'Organo di Controllo, se nominato, il conto consuntivo annuale, unitamente alla relazione ed ai documenti giustificativi, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo che dovrà approvarla.

I conti consuntivi annuali e la relazione del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo devono restare depositati nella sede sociale a disposizione di tutti i soci durante i 15 (quindici) giorni che precedono la riunione dell'Assemblea.

Articolo 22

L'Associazione viene sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due-terzi) dei soci risultanti da apposito elenco.

Articolo 23

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e fissa le direttive per la liquidazione. I liquidatori possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea stessa.

Articolo 24 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso di cessazione della Associazione per qualsiasi motivo, il Patrimonio esistente, dopo la copertura delle passività, sarà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui al D.Lgs. 117/ 2017. salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 25 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Iscritta al RUNTS dal 10 agosto 2022

Finito di stampare nel mese di settembre 2022

Operae Life ets

Sede legale 38122 Trento - Via S. Croce 74 - Tel +39 0461 985100 - Fax +39 0461 985405

Sede amministrativa e destinazione corrispondenza 37135 Verona - Via Bolzano 1 - Cel +39 348 8526367
operaelife@libero.it - operaelife@pec.operaelife.it - www.operaelife.it